



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

INTERROGAZIONE

*“Notizie circa le determinazioni assunte sugli organi di amministrazione del Centro
Helen Keller”*

Al Presidente della Regione,

All'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,

PREMESSO CHE:

- il Centro Regionale “Helen Keller”, con sede a Messina, opera quale entità strumentale di servizio in favore di ciechi ed ipovedenti, con particolare riferimento alla selezione, addestramento ed allevamento di cani guida ed altri interventi volti ad agevolare la mobilità e l'autosufficienza delle persone con handicap visivi;
- l'attività del Centro e le modalità di finanziamento dello stesso da parte della Regione sono disciplinati dalla Legge Regionale 30 aprile 2001, n.4 ;
- la citata norma, nel riconoscere la funzione strumentale e di rilievo pubblicistico del Centro, prevede (art.2, comma 4) che la gestione dello stesso sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, di cui quattro designati dall'Unione Italiana Ciechi ed uno da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali (che ha assunto tali competenze dal precedente Assessorato Regionale Enti Locali);



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

- il Centro Helen Keller, ancorché destinatario di trasferimenti diretti da parte della Regione, è espressamente qualificato dalla citata L.R. 4/2001 come emanazione dell'Unione Italiana Ciechi come può agevolmente evincersi dal tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, della detta norma;
- con Decreto in data 2 maggio 2016 (n.38/Gab.) l'Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto che il Consiglio di Amministrazione del Centro "Hellen Keller" sia costituito da tre membri, di cui due designati dall'Assessorato ed uno dall'Unione Italiana Ciechi, assegnando il termine di 30 giorni per la modifica, nel senso indicato, dello Statuto dell'ente, onde successivamente procedere allo scioglimento dell'organo in carica ed alla nomina del nuovo;

CONSIDERATO CHE:

- il citato Decreto Assessoriale riporta fra le motivazioni l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 7, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3, considerando implicitamente il Centro Helen Keller alla stregua di ente regionale di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- per effetto del detto Decreto, che tra l'altro inverte totalmente la proporzione della composizione del CdA, verrebbe – con atto improprio e comunque inidoneo al fine – stravolta la natura giuridica dell'ente;
- in realtà, stante quanto espresso in premessa circa il contenuto della L.R. 4/2001, la posizione giuridica del Centro "Hellen Keller" andrebbe correttamente ricondotta a quella di articolazione organizzativa e funzionale, ancorché autonoma e separata



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

come gestione e rendicontazione, dell'Unione Italiana Ciechi, e non già – come impropriamente fatto – a quella di ente regionale;

- quanto detto trova peraltro riscontro in pareri resi dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione (n.348/1993 e n. 238/2001) riguardo alla posizione giuridica della Stamperia Braille, altra entità oggetto di disciplina nell'ambito della medesima L.R. 4/2001 ed egualmente legata all'Unione Italiana Ciechi;
- i detti pareri rimarcano come tale entità (Stamperia Braille) non costituisca un'entità autonoma, eventualmente assimilabile ad un ente di diritto pubblico, ma sia piuttosto da inquadrarsi come *“un organismo dell'Unione italiana ciechi (o del suo Consiglio regionale) atteggiandosi quale gestione speciale dell'associazione”*;
- le considerazioni relative alla Stamperia Braille sono integralmente riportabili anche al Centro “Helen Keller”, del resto egualmente richiamato nella citata L.R. 4/2001 come *“dell'Unione Italiana Ciechi”*, segnalando espressamente come costituisca emanazione della stessa UIC;
- è peraltro rilevante ai sensi dei citati pareri la circostanza che la legislazione regionale non ha disposto, né poteva farlo attesa la carenza della relativa competenza legislativa, sull'organizzazione del Centro o della Stamperia (acquisendo come pacifico il fatto che gli stessi costituiscano articolazioni organizzative e funzionali, a gestione separata, dell'UIC) ma ha semmai previsto una disciplina cui la stessa Unione Ciechi è chiamata a conformarsi al fine di ricevere i contributi regionali;
- paradossale, a riguardo, è la previsione contenuta del D.A. 38/Gab. di mantenere tra i componenti del C.d.A. del Centro un rappresentante designato dal Consiglio Regionale dell'Unione Italiana Ciechi, valutando il ruolo della stessa alla stregua di



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

semplice “associazione rappresentativa di interessi economici e sociali” (ruolo che, peraltro, potrebbe esercitare legittimamente in altri e diversi contesti) e non già di soggetto titolare dell’entità stessa;

- la circostanza che il Centro Hellen Keller abbia natura privatistica, peraltro, non rileva ai fini della qualificazione dello stesso come soggetto strumentale all’erogazione di prestazioni correlate ai livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 117 della Costituzione della Repubblica, potendosi ammettere - come del resto in concreto avviene già in molti casi nell’ambito dell’ordinamento regionale come di quello statale – che un’entità di natura privatistica, a fortiori se espressione diretta di un ente riconosciuto e senza finalità lucrative, possa svolgere funzioni di pubblico interesse e perciò ricevere trasferimenti diretti a valere del Bilancio della Regione;
- il rapporto con la Regione, semmai, può essere valutato come “di servizio”, attesa la circostanza che l’entità in questione riceve contributi a carico di enti pubblici per la realizzazione di finalità legalmente definite e che, in tal senso, la Regione sia invece chiamata ad esercitare funzioni di controllo sul corretto impiego delle risorse trasferite, come in effetti previsto dalla citata L.R. 4/2001 (art.2, comma 5);

ATTESO CHE:

- in forza di quanto detto i contenuti del citato D.A. 13/Gab. appaiono palesemente illegittimi nella parte in cui pretendono di applicare impropriamente una disposizione dell’ordinamento regionale inapplicabile al caso di specie;
- il detto Decreto potrebbe condurre ad un contenzioso che inciderebbe negativamente sulla funzionalità di un servizio essenziale per i cittadini ciechi ed ipovedenti e che peraltro vedrebbe, verosimilmente, la Regione soccombente;



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

PER CONOSCERE:

- se ed entro quali tempi s'intenda intervenire in revoca della disposizione illegittima, prevenendo l'instaurazione di un prevedibile contenzioso che inciderebbe sulla piena funzionalità di un'entità che eroga servizi fondamentali ai cittadini siciliani ciechi ed ipovedenti.

SAMMARTINO

NICOTRA

SUDANO

RUGGIRELLO

(gli interroganti richiedono risposta scritta urgente)